



COMUNE DI PASTORANO

(Provincia di Caserta)

CF e P. IVA :02703380614

Tel. 0823/879021

fax. 0823/879335

Ordinanza n. 15 REG. GEN.

Del 28/03/2014

Oggetto: Ordinanza di divieto scarico del percolato dalle vasche al canale “Acqualata” - D.Lgs. N° 152 del 03/04/2006 in località “Torre Lupara, n. 1” Pastorano (CE), su area di proprietà della società “GE.S.I.A. S.r.l.”.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

- il D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

Vista la nota prot. n. 544/21-02-2014, registrata al protocollo generale dell'Ente n. 1229 in data 24/02/2014, con la quale l'ASL CE2 di Caserta – UOPC – Ambito n. 4 – Capua – Distretto Sanitario n. 22 (ex 39-41) ha comunicato che personale dell'ARPAC unitamente ai carabinieri del NOE hanno effettuato verbale di sopralluogo, invitando questo Ente ad adottare i provvedimenti di competenza, affinché vengano rimosse con urgenza le gravi irregolarità descritte nel verbale di cui si allega copia;

Letto il verbale di sopralluogo n. 13/DPF/14 del 07/02/2014 dal quale si evince che:

- sul terreno posto di fronte al cancello d'ingresso della ditta sono stoccati su nudo terreno, otto scarrabili, di cui uno scarrabile di circa 20 mc occupato da rifiuti plastici imballati con CER 191212; tale scarrabile non è a tenuta. Sul terreno si rileva lo spandimento di misto granulometrico di materiale di demolizione e costruzione;
- sui piazzali esterni ai capannoni, con pavimentazione industriale e sistema di raccolta acque, giacciono numerosi scarrabili pieni di rifiuti sprovvisti di copertura e non a tenuta, con evidenti percolazioni; sempre sul piazzale insistono, nello spazio tra i due capannoni, due cumuli per circa 200 mc di rifiuti CER 191212 disposti direttamente sulla pavimentazione e delimitati da setti in c.a. vibrato;
- tre vasche dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, non autorizzati all'uso, né incluse nelle aree dell'impianto autorizzati, sono occupate da rifiuti, nello specifico una è occupata dal percolato altre due da percolato e rifiuti;
- le aree di passaggio e lavorazione previste in planimetria sono occupate da automezzi e scarrabili con e senza rifiuti;
- in prossimità delle vasche di accumulo del percolato è stata rinvenuta la presenza di una tubazione in poliuretano di colore di circa 3 pollici, con raccorderia utilizzabile per l'innesto ad un raccordo a T collegato ad una pompa di rilancio azionabile manualmente. Tale

tubazione corre interrata fino a giungere al canale di bonifica denominato Acqualata. Al momento a tubazione è scollegata, ma si rilevano tracce di liquido sia all'interno di essa che in prossimità del raccordo di rilancio a T;

Considerato che ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area, deve provvedere:

- alla rimozione, sul nudo terreno terreno posto di fronte al cancello d'ingresso, di otto scarrabili, di cui uno scarrabile di circa 20 mc occupato da rifiuti plastici imballati con CER 191212;
- alla rimozione, sui piazzali esterni ai capannoni con pavimentazione industriale e sistema di raccolta acque, dei numerosi scarrabili pieni di rifiuti sprovvisti di copertura e non a tenuta, con evidenti percolazioni, nonché alla rimozione, sempre sul piazzale e nello spazio tra i due capannoni, di due cumuli per circa 200 mc di rifiuti CER 191212 disposti direttamente sulla pavimentazione e delimitati da setti in cemento armato vibrato;
- alla rimozione dei rifiuti contenuti nelle vasche dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, non autorizzati all'uopo, né incluse nelle aree dell'impianto autorizzati, stralciate dal D.D. 781/2010, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 prevede:

- il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nel verbale di sopralluogo dell'ARPAC n. 13/DPF/14 del 07/02/2014 sopra menzionato;

Preso atto che, alla luce di quanto emerso e analizzato, l'area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria, come emerso dal verbale di sopralluogo dell'ARPAC n. 13/DPF/14 in data 07/02/2014;

Ritenuto:

- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

- configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D. Lgs 152/2006, il prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Visto l'art. 7 della Legge n°24190, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

Alla soc. "GE.S.I.A. s.r.l.", con sede in Pastorano (CE) alla Strada "Torre Lupara, n. 1", in persona del suo legale rappresentante, di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza:

- alla rimozione dei rifiuti contenuti nelle vasche dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, non autorizzati all'uopo, né incluse nelle aree dell'impianto autorizzato, stralciate dal

D.D. 781/2010, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (nello specifico una è occupata da percolato altre due da percolato e rifiuti);

- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di non scaricare il percolato dalle vasche al canale “Acqualata”;
- comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006.

DEMANDA

al personale ispettivo del Ministero dell'Ambiente della Regione Campania, della Provincia di Caserta, dell'ARPAC, dell'ASL Caserta 2, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo di Polizia Municipale di Pastorano, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

INVITA

l'ARPAC e l'ASL a trasmettere a questa Amministrazione tutti gli atti da loro posti in essere in merito ai controlli ed alle indagini effettuate in merito ad un'eventuale contaminazione.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nei termini di legge, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro i termini di legge.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

- al Dott. Passaro Francesco, Amministratore Unico della società GE.S.I.A. s.r.l., con sede in Pastorano (CE) alla Via Torre Lupara, n. 1, per l'esecuzione di quanto disposto;

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Ufficio Legislativo via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;
- Procura della Repubblica presso Tribunale di Santa Maria C.V. (CE) – Piazza delle Resistenze;
- Prefettura di Caserta – Ufficio Territoriale del Governo - Protezione Civile – P.zza Vanvitelli – 81100 Caserta;
- Regione Campania-Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli;
- Amministrazione Provinciale di Caserta – Area Ecologia, Tutela dell'Ambiente e del Territorio- ex Area Saint Gobain – 81100 Caserta;
- Corpo Forestale dello Stato – 81100 Caserta;
- All'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta – Piazza Matteotti – 81100 Caserta;

- All'ASL Caserta 2, Dipartimento di Prevenzione, UOPC – Ambito n. 4, Via Palasciano – 81043 Capua (CE);
 - Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Pignataro Maggiore (CE);
 - Al Comando della Polizia Municipale del Comune di Pastorano;
 - Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pastorano;
- che copia del presente Provvedimento venga:
- affisso all'Albo Pretorio del Comune;
 - pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

IL SINDACO
F.to Giovanni DIANA